

**Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 2961 del 13 maggio 2009,
Pres. Barbagallo, Rel. Corradino. C.S. – Questura di Bologna,
Ministero dell'interno.**

Sul ricorso n. 10004/2006, proposto dal Sig. C. S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arturo e Mario Salerni, nonché dall'Avv. Raffaele Miraglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, Viale Carso n. 23; contro

la Questura di Bologna, in persona del Questore *pro-tempore*, ed il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 26 maggio 2006, n. 641;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore il Consigliere Michele Corradino ed uditi, altresì, l'Avv. M. R. Damizia per delega dell'Avv. A. Salerni e l'Avv. dello Stato Guizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Nel 2004, il Sig. C. S., già titolare di permesso di soggiorno, presentava istanza alla Questura di Bologna al fine di ottenere il rinnovo di tale permesso.

Con il decreto indicato in epigrafe, il Questore di Bologna negava il rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo l'insussistenza di redditi sufficienti al sostentamento. Successivamente, il Questore rigettava anche una seconda istanza, con la quale si chiedeva il riesame del suindicato decreto.

Investito dell'impugnazione per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti emessi dal Questore, il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 641/2006, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, dato che il richiedente risultava sprovvisto di un reddito sufficiente a consentirgli adeguate condizioni di vita, tenuto conto del contesto socio-economico sussistente nel nostro Paese.

Avverso tale decisione il sig. C. ha presentato ricorso in appello, contestando le conclusioni fatte proprie dal giudice di primo grado.

Il Ministero dell'interno e la Questura di Bologna si sono costituiti per resistere all'appello.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L'appello va respinto per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo l'appellante lamenta che l'atto impugnato sia viziato da eccesso di potere per travisamento del fatto, poiché nel denegare il rinnovo del permesso di soggiorno l'Amministrazione non avrebbe valutato correttamente i dati concernenti il proprio reddito.

Sul punto, è opportuno premettere che, come costantemente affermato da questo Giudice, requisiti essenziali, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo, sono una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosità sociale, la disponibilità di un alloggio e lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

Nel caso di specie sussistono i primi due requisiti, mentre difetta il possesso del reddito minimo così come previsto dagli artt. 4, comma 3° e 5° e 5 del D.Lgs.

286/98 (T.U. sull'immigrazione) secondo i quali per soggiornare in Italia, è altresì necessaria "la disponibilità di mezzi di sussistenza - derivanti da attività lecite - sufficienti per la durata del soggiorno".

Invero, sebbene parte appellante abbia documentato il saltuario svolgimento di un'attività lavorativa, la stessa, all'epoca di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non forniva adeguati mezzi di sostentamento, tenuto conto che cessato il periodo di disoccupazione (cominciato nel novembre del 2003), durante tutto il 2004, cioè dal 15.4.2004 al 31.12.2004, il sig. C., ha cumulato un reddito pari a € 2.252,10.

Il ricorrente contesta questo dato, affermando che tale importo sarebbe semplicemente il reddito netto, mentre andrebbe considerato il reddito lordo che ammonterebbe alla somma più elevata di € 2471,10, derivante dalla somma del reddito netto con le relative trattenute che ammonterebbero a € 218,65.

Questo rilievo è privo di pregio.

Anzitutto, dalla documentazione allegata (le buste paga relative al 2004) non è possibile evincere le suddette trattenute.

In secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione il reddito lordo, esso si rivelerebbe comunque insufficiente a garantire un'esistenza dignitosa, tenuto conto del contesto socio-economico del nostro Paese.

Nel secondo motivo di ricorso l'appellante deduce il vizio di violazione di legge (artt. 5, 22 e 29 del T.U. immigrazione), sostenendo che l'Amministrazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti di reddito, avrebbe dovuto tenere conto del periodo di disoccupazione patito ed escludere quel periodo dal calcolo del reddito minimo che viene richiesto allo straniero ai fini del rilascio del titolo di soggiorno; richiama, inoltre, l'art. 29, comma 3, lett. b) del T.U. immigrazione, al fine di sostenere che il requisito del reddito minimo sarebbe necessario solo ai fini del rilascio (e rinnovo) del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Le censure sono prive di pregio.

Sotto il primo profilo, il giudice di primo grado ha, infatti, già correttamente rilevato che la norma dell'art. 22 citato (secondo il quale la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno) lungi dal consentire il rinnovo del permesso di soggiorno, si limita a precludere esclusivamente la revoca del titolo di soggiorno, a fine di consentire l'iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Tra l'altro, affinché il sig. C. potesse effettivamente usufruire di tale beneficio, sarebbe stato necessario che lo stesso si fosse iscritto nelle liste di collocamento presso il centro di impiego competente, condizione questa che, invece, non è stata osservata.

Qualora poi si facesse propria l'interpretazione dell'art. 29 citato sostenuta dal ricorrente, si giungerebbe a superare la stessa *ratio* del T.U. sull'immigrazione che, nel richiedere adeguati mezzi di sussistenza, vuole assicurarsi che il soggetto extracomunitario si procuri da vivere senza ricorrere ad attività illecite o addirittura criminose. Sarebbe, allora, gravemente compromessa l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica, qualora si escludesse dal computo del reddito il periodo di disoccupazione, consentendo, in tal modo, di rilasciare un titolo di soggiorno in assenza delle condizioni richieste dalla legge.

In altri termini, il disposto dell'art. 29, comma 3, lett. b) è norma distinta e autonoma rispetto all'art. 4, comma 3. Ebbene è quest'ultima la norma fondamentale che sancisce quali requisiti debba possedere lo straniero ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno o del suo rinnovo. Il significato di essa è inequivocabile quando richiede, tra l'altro, "la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno".

È, pertanto, palesemente errata la conclusione secondo cui sia sufficiente, per il rilascio del titolo di soggiorno, la mera proposta di contratto di lavoro in favore dello straniero, considerato che a qualunque straniero basterebbe far sottoscrivere

a un datore di lavoro una proposta di contratto di lavoro, senza necessità che questi retribuisca concretamente il lavoratore, affinché quest'ultimo possa conseguire il rilascio del permesso.

Lungi da questa lettura, le norme del T.U. sull'immigrazione hanno lo scopo di consentire l'ingresso agli extracomunitari, ma in modo razionale, equilibrato e senza che ciò determini pericoli per la sicurezza pubblica; obiettivi, questi, che vengono perseguiti richiedendo allo straniero un regolare contratto di lavoro, dal quale scaturiscano adeguati redditi, sufficienti a garantirgli una dignitosa permanenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2008, n. 3793).

Il terzo motivo del ricorso può essere rigettato, richiamando le superiori argomentazioni. Sostenere, come fa l'appellante, che i requisiti per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno siano esclusivamente la disponibilità di un alloggio e una proposta di contratto di lavoro, appalesano, ancora una volta, una lettura riduttiva e formalistica degli artt. 5, comma 3bis, e dell'art. 22 che è appena stata confutata.

Resta solo da considerare un ulteriore motivo di ricorso, che, seppure infondato, contiene qualche elemento di rilevanza, nei termini di seguito indicati.

Si tratta della doglianza con cui si fa valere la violazione della seconda parte dell'art. 5, comma 5, del T.U. sull'immigrazione, secondo la quale: "*il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati...quando mancano i requisiti richiesti per l'ingresso...sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio...*". In particolare, l'appellante sostiene che

l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell'integrazione di reddito conseguita nei primi due mesi dell'anno 2005 per effetto di una nuova attività lavorativa, questa volta a tempo indeterminato e sufficientemente remunerata. Anche sotto questo profilo, la decisione assunta dalla p.a. risulta essere legittima. Infatti, la valutazione circa il possesso di adeguati redditi deve essere fatta con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento da parte dell'autorità competente. Alla data del 27.04.2005 la situazione lavorativa e redditizia del sig. C. non aveva raggiunto, tenuto conto dei documenti allora allegati, quella stabilità e remuneratività tale da far presumere con ragionevole probabilità la disponibilità di mezzi economici sufficienti, cosicché legittimamente il Questore aveva rifiutato il rinnovo. L'allegazione di documenti comprovanti definitivamente la stabilità e la sufficiente redditività dell'attività lavorativa del sig. C. sono stati acquisiti solo a fine 2008 e non possono rilevare ai fini del presente giudizio.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Consesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4329), come correttamente ha fatto rilevare l'Avvocatura dello Stato, il giudizio amministrativo ha natura impugnatoria, cosicché, nella controversia in esame, viene in rilievo la legittimità del provvedimento adottato dalla Questura di Bologna, in relazione agli elementi che, al tempo del provvedimento, essa aveva a disposizione. In sostanza, non si è in presenza di nuovi sopraggiunti elementi che possano inficiare *a posteriori* la legittimità dei provvedimenti del Questore.

Infatti, il corretto significato dell'inciso dell'art. 5, comma 5 è che i "nuovi elementi sopraggiunti", in senso favorevole al rilascio del titolo di soggiorno, devono comunque esistere ed essere disponibili al momento della decisione, cioè prima che si concluda il relativo procedimento amministrativo (in questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3280). Si finirebbe, altrimenti, con il considerare illegittimo un provvedimento sulla base di circostanze di fatto emerse in epoca successiva al provvedimento stesso.

Le considerazioni svolte inevitabilmente, però, dimostrano che, il ricorrente, allegando i documenti comprovanti il mutato quadro reddituale, possa chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Di fronte a tale richiesta, correlativamente, l'Amministrazione avrà l'obbligo di rivalutare l'attuale situazione lavorativa dell'appellante.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio.